

Legge regionale 19 agosto 1991, n.42

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 dicembre 1979, n. 61 - Istituzione del Parco naturale Migliarino-San Rossore -Massaciuccoli**

**ARTICOLO 1**

(Modifiche all'art. 2 della Legge Regionale 13 Dicembre 1979, n. 61 e successive modificazioni)

1. L'art. 2 della LR 13 dicembre 1979, n. 61, e succ. mod., e' cosi' modificato:

**PRIMO COMMA**

- Sono inseriti, dopo la parola "parco", una virgola e il seguente inciso: "in seguito definito "aree interne".
- Sono inseriti, dopo la parola "connesse", una virgola e il seguente inciso: "in seguito definito "aree esterne".

**SECONDO COMMA**

Dopo la parola "esterne" e' soppressa l'espressione "che presentino connessioni funzionali con l'assetto del parco medesimo".

**ARTICOLO 2**

(Sostituzione dell'art. 8 della LR 13 dicembre 1979, n. 61 e successive modificazioni)

L'art. 8 della Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61, e succ. mod. e' cosi' sostituito:

"Art. 8

Nelle aree interne, le norme e le disposizioni del piano sono immediatamente efficaci e vincolanti e si sostituiscono a norme e disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici e nelle altre discipline e regolamentazioni locali.

Nelle aree esterne il piano detta specifiche direttive cui devono uniformarsi le discipline e le regolamentazioni locali, prevedendo se del caso idonee misure di salvaguardia valide fino all'adeguamento delle discipline e regolamentazioni medesime da parte delle autorità competenti. Se entro due anni dall'entrata in vigore del piano o dalle sue successive modifiche non si sia provveduto all'adeguamento, la Regione, su segnalazione del Consorzio, provvede in via sostitutiva.

Nelle aree esterne, limitatamente alle materie paesaggistiche e urbanistiche, le norme e le disposizioni del piano territoriale del parco, già equiparato, ai sensi dell'art.

12, quarto comma, della Legge regionale 29 giugno 1982, n. 52 e succ. mod., al piano urbanistico - territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di cui alla legge 8 Agosto 1985, n. 431, sono immediatamente efficaci e vincolanti e si sostituiscono a norme e disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici locali."

#### ARTICOLO 3

(Abrogazione del nono comma dell'art. 13 della LR 13 Dicembre 1979, n. 61 e successive modificazioni)

1. Il nono comma dell'art. 13 della LR 13 Dicembre 1979, n. 61 e' abrogato.

#### ARTICOLO 4

(Norma Transitoria)

1. Fino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale puo' approvare gli adeguamenti al piano territoriale conseguenti alla presente legge, se resi necessari da motivi di urgenza, da indicare espressamente. Decorso tale termine le modifiche al piano seguono le procedure ordinarie previste dalla Legge Regionale 13 Dicembre 1979, n. 61 e successive modificazioni.